

?% COTONE?

?% SETA?

?% LINO?

?% LANA?

?% POLIESTERE?

?% VISCOSA?

?% ELASTAN?

*Guida alla corretta compilazione
delle etichette di composizione
dei prodotti tessili.*

*Guida alla corretta compilazione
delle etichette di composizione
dei prodotti tessili.*

Premessa — 


- 7 **Etichetta di composizione tessile**
- 8 Etichetta o contrassegno

- 11 **Su quali prodotti va apposta l'etichetta**
- 12 Prodotto tessile
- 17 Prodotti per i quali non vige l'obbligo di etichettatura
- 23 Prodotti che possono essere accompagnati dai soli documenti commerciali

- 25 **Chi è tenuto ad apporre l'etichetta**
- 26 Destinatari della normativa: definizioni e obblighi
- 28 Soggetti esonerati

- 31 **Come compilare l'etichetta**
- 32 Etichetta e contrassegno: definizioni, caratteristiche, contenuti obbligatori


37	La composizione fibrosa
48	Prodotti composti da una sola fibra
50	Prodotti composti da due o più fibre
52	Prodotti composti da più componenti
53	Prodotti particolari
57	Contenuti facoltativi
58	Esempi di etichette
61	Vigilanza del mercato
62	La vigilanza del mercato
63	Tipologie di controllo
64	Sanzioni
66	Cenni sull'etichettatura di manutenzione



La Guida che qui si presenta si pone l'obiettivo di offrire agli operatori economici del settore (produttori, importatori, distributori) informazioni chiare e di agevole consultazione sugli obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.

La Guida tiene quindi conto delle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

La progettazione e la realizzazione della Guida rientrano nelle molteplici attività di vigilanza del mercato affidate da anni alle Camere di commercio e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela per i consumatori ed un mercato concorrenziale e trasparente per le imprese che vi operano correttamente.



1

ETICHETTA


DI COMPOSIZIONE TESSILE


ETICHETTA O CONTRASSEGNO

Per “etichettatura tessile” si intende l’insieme delle informazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono apparire su apposita etichetta - o contrassegno - da apporre obbligatoriamente a corredo di ogni prodotto tessile perché possa essere messo a disposizione sul mercato.



L’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio – regolamento entrato in vigore il 7 novembre 2011 e applicato negli Stati membri dall’8 maggio 2012 – che abroga le Direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE e contiene disposizioni armonizzate in ordine ad alcuni aspetti dell’etichettatura (o contrassegno) dei prodotti tessili, in particolare per quanto riguarda l’uso delle denominazioni delle fibre tessili e l’indicazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili. I prodotti immessi in commercio prima dell’8 maggio 2012, se conformi alla normativa vigente in precedenza, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.





Ai prodotti tessili si applicano inoltre, se non in contrasto con il Regolamento (UE) n. 1007/2011, alcune norme nazionali:


- ✂ Legge 26 novembre 1973, n. 883, “Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili” (sono stati abrogati gli artt. 1-13)
- ✂ D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, “Regolamento di esecuzione della Legge n. 883/1973”, sulla etichettatura dei prodotti tessili (sono stati abrogati gli artt. 2-4, 6 c. 1, 11-14)
- ✂ D.lgs. 22 maggio 1999, n. 194, “Attuazione della Direttiva 96/74/CE, abrogata e rifulsa nella Direttiva 2008/121/CE”, relativa alle denominazioni dei prodotti tessili
- ✂ D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 102 sgg. (cd “Codice del consumo”)
- ✂ C.M. 14.2.1976; C.M. 24.11.1976 e C.M. 14.11.2012.

2

SU QUALI PRODOTTI
VA APPOSTA L'ETICHETTA

PRODOTTO TESSILE

Cosa si deve intendere per “prodotto tessile”? Il prodotto tessile (art. 3 Regolamento (UE) n. 1007/2011) è il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, quale che sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.



ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI PRODOTTI TESSILI

✂ Capi di abbigliamento

✂ Sciarpe

✂ Calze

✂ Tovaglie

✂ Coperte

✂ Tende

✂ Tappeti

✂ Tessuti in rotoli/pezze

✂ Cuscini

✂ Nastri pettinati, cardati

✂ Ovatte

✂ Filati


✂ Tessuto greggio

✂ Tessuto per la stampa



Sono da considerare assimilati ai prodotti tessili (art. 2, par. 2, Regolamento (UE) n. 1007/2011):

- ✂ i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- ✂ i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- ✂ le parti tessili (purché costituiscano almeno l'80% in peso degli strati superiori o rivestimenti)
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
- ✂ tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.



Per alcune categorie di prodotti dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa è possibile apporre un'etichetta globale, e non del singolo pezzo (art. 17, par. 3, Regolamento (UE) n. 1007/2011). Tali categorie sono indicate all'Allegato VI del medesimo Regolamento (cfr. p. 16). Inoltre, su due o più prodotti tessili dello stesso tipo, con la stessa composizione fibrosa e che costituiscano comunemente un insieme inseparabile (ad es. tute o pigiama, calzini ecc.), può essere apposta una sola etichetta globale.

Per i prodotti tessili venduti a taglio o a metraggio, l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

Il consumatore e ogni componente della filiera produttiva devono comunque essere posti in grado di prendere effettiva conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.

PRODOTTI TESSILI PER I QUALI È SUFFICIENTE UN'ETICHETTATURA GLOBALE (ALL. VI REG. (UE) 1007/2001)

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'Allegato V* (cfr. p. 21)

* Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.






13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

PRODOTTI PER I QUALI NON VIGE L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA

Per alcune categorie di prodotti (art. 17, par. 2, e All. V Regolamento (UE) n. 1007/2011: cfr. pp. 18-21) non sussiste obbligo di indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa. Nel caso in cui, però, il marchio di fabbrica o la ragione sociale del produttore contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione elencata nell'All. I o una denominazione che può indurre in confusione, per questa categoria di prodotti permane l'obbligo di etichettatura.


PRODOTTI TESSILI SENZA OBBLIGO DI ETICHETTATURA O CONTRASSEGNO


1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copricaffettiere
6. Copriteiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti



13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
14. Ghettoni
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
17. Articoli di materia tessile da viaggio
18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
19. Chiusure lampo
20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
21. Copertine di materia tessile per libri
22. Giocattoli
23. Parti tessili di calzature
24. Centri composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm²


25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
26. Copriuova
27. Astucci per il trucco
28. Borse in tessuto per tabacco
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
31. Articoli di protezione per lo sport, a esclusione dei guanti
32. *Nécessaire* da toilette
33. *Nécessaire* per calzature
34. Prodotti funerari
35. Articoli monouso, a eccezione delle ovatte



- 
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
 37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'Allegato VI, destinati normalmente:
 - a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
 38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad es., protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
 39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi)
 40. Velatura
 41. Articoli tessili per animali
 42. Bandiere, stendardi e gagliardetti

Sono esclusi dall'obbligo di etichettatura o contrassegno della composizione tessile anche:

- ✂ i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- ✂ i prodotti tessili destinati alla vendita in Paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione;
- ✂ i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;



PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI SOLI DOCUMENTI COMMERCIALI

Infine, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 (art. 14, par. 2) consente ai prodotti tessili di essere accompagnati dai soli documenti commerciali (fattura commerciale o documento di trasporto) e quindi di essere sprovvisti di etichetta o contrassegno di composizione quando non sono destinati al consumatore finale, ma:

- ✂ sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura;
- ✂ sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico ai sensi dell'art. 1 della Direttiva 2004/18/CE.

Anche sui documenti commerciali vanno chiaramente indicati i dati relativi al contenuto di fibre tessili dei prodotti che accompagnano. Non si possono utilizzare abbreviazioni, a meno che non si tratti di codici meccanografici (come ad esempio il Codice Meccanografico Uniforme Europeo redatto da COMITEXIL) o di abbreviazioni definite da norme internazionali, purché nel documento commerciale stesso ne sia spiegato il significato.

3

CHI È TENUTO
AD APPORRE L'ETICHETTA

DESTINATARI DELLA NORMATIVA: DEFINIZIONI E OBBLIGHI


Tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, a titolo oneroso o gratuito, hanno l'obbligo di ottemperare alla normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti tessili. Per le definizioni di tali operatori economici (cfr. box), l'art. 3 del Regolamento (UE) 1007/2001 rimanda all'art. 2 del Regolamento CE 765/2008.

Gli obblighi cui sono tenuti gli operatori economici del settore in materia di etichettatura dei prodotti tessili sono indicati all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

All'immissione sul mercato di un prodotto tessile, l'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute spetta al fabbricante.

Nel caso in cui siano immessi sul territorio italiano articoli tessili di produzione non europea è l'importatore a dover garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Spetta al distributore, sia all'ingrosso sia al dettaglio, comunque garantire all'atto della messa a disposizione del mercato di un prodotto tessile che esso rechi l'etichetta o il contrassegno conformi a quanto previsto dal Regolamento.



Fabbricante, importatore, distributore

Il produttore o fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

L'importatore è una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un Paese terzo.

Il distributore – ai fini del Regolamento (UE) n. 1007/2001 – è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome e marchio di fabbrica.



Immissione sul mercato e Messa a disposizione sul mercato


Immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Messa a disposizione sul mercato è la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

SOGGETTI ESONERATI

Sono, invece, esonerati dall'osservanza della normativa sull'etichettatura dei prodotti tessili coloro che effettuano le lavorazioni per conto terzi, come lavoranti a domicilio o imprese indipendenti, che producono articoli tessili a partire da materiali forniti loro, senza cessione a titolo oneroso. Sono inoltre esonerati i sarti, operanti in qualità di lavoratori autonomi per produrre abiti su misura.






4

COME COMPILARE L'ETICHETTA

ETICHETTA E CONTRASSEGNO: DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE, CONTENUTI OBBLIGATORI

Stabilito cosa si intende per prodotti tessili e chi è tenuto all'obbligo di etichettatura di composizione, vediamo ora nei particolari come deve essere compilata l'etichetta (o il contrassegno), partendo da cosa si intende per etichettatura e contrassegno e quali sono le caratteristiche e i contenuti che deve avere un'etichetta (o contrassegno) per essere corretta e rispondente alla normativa.

L'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 definisce l'etichettatura come l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta; il contrassegno come l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.



Etichetta e contrassegno, inoltre, devono essere, per il consumatore:

- ✂ durevoli e saldamente fissati;
- ✂ facilmente leggibili;
- ✂ redatti in italiano (lingua ufficiale dello Stato UE in cui il prodotto tessile è messo a disposizione del consumatore, anche se è possibile aggiungere scritte equivalenti in altre lingue);
- ✂ privi di abbreviazioni o sigle;
- ✂ visibili (anche in caso di acquisti on line);
- ✂ accessibili.

L'etichetta deve avere alcune caratteristiche: può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante:

- ✂ cucitura;
- ✂ graffatura;
- ✂ allacciatura con cordoncino saldamente fissato da apposito sigillo o cappio (cartellino pendulo);
- ✂ inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che contiene il prodotto o in altri modi idonei (nel caso di etichetta globale).

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile mediante:

- ✂ stampa;
- ✂ impronta a rilievo;
- ✂ stampigliatura;
- ✂ ricamo;
- ✂ tessitura in cimoso o altrove.





Passando ai contenuti, l'etichetta o il contrassegno devono riportare obbligatoriamente i seguenti elementi.

- ✂ La composizione fibrosa del prodotto, indicata utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011. Queste denominazioni vanno riportate per esteso e in ordine decrescente di peso.
- ✂ L'eventuale presenza (in qualunque componente del prodotto, accessori compresi: bottoni, inserti ecc.) di parti non tessili di origine animale, indicata con la frase: "Contiene parti non tessili di origine animale".
- ✂ L'identità e gli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, così come anche prescritto nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, art. 104).

I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa.

Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'All. I o tale da ingenerare confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione fibrosa.





LA COMPOSIZIONE FIBROSA

Nell'etichetta di composizione di un prodotto tessile deve essere riportata, come si è detto, anzitutto la sua composizione fibrosa, indicata – lo ripetiamo perché si tratta di una prescrizione assoluta – utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'AlI. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 (cfr. pp. 36-42) e indicandole per esteso e, laddove si tratti di prodotti tessili composti da più fibre, in ordine decrescente di peso.

È dunque opportuno in primo luogo definire cosa si intende per fibra tessile:

- ✂ un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; oppure
- ✂ una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'AlI. I e atti ad applicazioni tessili.

DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI

1	Lana	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
2	Alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola "lana" o "pelo"	Peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	Pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2
4	Seta	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	Cotone	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	Kapok	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	Lino	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)

8	Canapa	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	Iuta	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	Abaca	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	Alfa	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	Cocco	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	Ginestra	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	Ramiè	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	Sisal	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>

16	Sunn	Fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave fourcroydes</i>
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>
19	Acetato	Fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	Alginica	Fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	Cupro	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	Modal	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (B C) allo stato ambientato e la forza (B M) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $BC (cN) \geq 1,3 \sqrt{T} 2T$ $BM (cN) \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23	Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	Triacetato	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	Viscosa	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	Acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	Clorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	Fluorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico

30	Poliammide o nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	Aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	Poli-immide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	Lyocell	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati
34	Polilattide	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C
35	Poliestere	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
36	Polietilena	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

37	Polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	Poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
39	Poliuretana	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	Vinilal	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	Trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	Gomma	Fibra elastomerica costituita sia da poli-isoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	Elastan	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

44	Vetro tessile	Fibra costituita da vetro
45	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	Elastolefin	Fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezzo la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
47	Melamina	Fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, ad es. metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, prececuta o meno dalla parola "filo" o "fibra"	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
49	Polipropilene/poliammide a due componenti	Fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene



Come richiedere l'approvazione di nuove denominazioni

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 6, fornisce indicazioni sulle modalità con le quali il fabbricante di prodotti tessili può richiedere di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco della tabella precedente.

Occorre presentare alla Commissione un'apposita domanda, accompagnata da un campione della fibra e da un fascicolo tecnico contenente: la denominazione proposta per la nuova fibra tessile; la sua definizione e identificazione; l'indicazione dei metodi per il suo riconoscimento qualitativo e quantitativo e i dati sperimentali correlati; il tasso convenzionale proposto; le informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile sulla salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine.

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 19, par. 2, prescrive inoltre che, nel determinare la composizione fibrosa di un prodotto tessile, non si tenga conto di alcuni elementi, elencati all'Al. VII (cfr. pp. 44-45).

ELEMENTI DI CUI NON TENERE CONTO NELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE FIBROSA


Prodotti	Elementi esclusi
a) Tutti i prodotti tessili	<p>i) Parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'art. 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico</p> <p>ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili</p>
b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti	Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura
c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura
d) Tendaggi	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa


e) Calzini	Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
f) Collant	Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)	<p>Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione, a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'art. 11, par. 2, fodere.</p> <p>Ai fini della presente disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini ii) s'intendono per "ispessimenti e rinforzi" i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore

PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA

Al fine di indicare correttamente sull'etichetta o sul contrassegno la composizione fibrosa di un prodotto tessile, occorre in primo luogo distinguere tra prodotti tessili composti da una sola fibra e prodotti composti da più fibre diverse.

Per evitare che il consumatore sia indotto in errore da diciture e terminologie ingannevoli, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che i termini "100%", "puro" o "tutto" possano essere utilizzati soltanto quando un prodotto tessile è realmente composto interamente da una stessa fibra. È fatto espresso divieto di utilizzare tali termini o termini equivalenti per prodotti che non abbiano questa caratteristica, ma siano costituiti da due o più fibre. La normativa prevede tuttavia un margine di tolleranza: può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra il prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile, secondo le buone prassi di fabbricazione, e non risulti da un'aggiunta sistematica. Qualora un prodotto tessile sia ottenuto con il particolare ciclo di lavorazione chiamato "cardato", il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prevede che questo possa essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.





La “pura lana vergine”

Per quanto riguarda in particolare i prodotti in lana vergine (o lana di tosa), il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che un prodotto tessile possa essere etichettato o contrassegnato con la denominazione “lana vergine” o “lana di tosa”, purché sia composto esclusivamente da una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata.

A parziale deroga di tale principio generale, le denominazioni “lana vergine” o “lana di tosa” possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✂ che la totalità della lana contenuta nella mischia non sia mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito, e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata;
- ✂ che la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non sia inferiore al 25%;
- ✂ che in caso di mischia intima, la lana sia mischiata soltanto con un’altra fibra.

In questi casi è tuttavia previsto l’obbligo di indicare la composizione percentuale completa di tale mischia.

Per quanto riguarda i prodotti in lana vergine, la tolleranza è dello 0,3%, ovvero le fibre estranee “ammesse” in quanto giustificate come tecnicamente inevitabili secondo le buone prassi di fabbricazione non devono superare lo 0,3% in peso del prodotto.


PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE

Accade frequentemente che un prodotto tessile sia composto non da un'unica fibra, ma da più fibre. In questo caso la normativa prevede che sull'etichetta o sul contrassegno compaia l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui il prodotto è composto, in ordine decrescente di peso.

Indicazione "fibre varie": qualora la composizione di un prodotto sia difficile da precisare al momento della fabbricazione, è consentito utilizzare sull'etichetta o sul contrassegno le indicazioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

Indicazione "altre fibre": a parziale deroga dell'obbligo di indicare in etichetta il peso percentuale di *tutte* le fibre di cui è composto un prodotto, la normativa consente di utilizzare l'indicazione "altre fibre" per


- ✂ una fibra che rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile;
- ✂ più fibre che rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile;
- ✂ fibre che non sono ancora elencate all'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011, a condizione che l'indicazione sia immediatamente preceduta o seguita dalla loro percentuale complessiva in peso.





La denominazione “misto lino”

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che la denominazione “misto lino” possa essere utilizzata solo per i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e la percentuale di lino sia pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbizzimato. In questi casi, inoltre, l’etichettatura deve essere completata obbligatoriamente con l’indicazione “Ordito puro cotone – trama puro lino”.



Deroghe: ai fini della definizione della composizione fibrosa da riportare in etichetta, possono non essere considerate le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7% del peso del prodotto finito, e le fibre metalliche e altre fibre incorporate al prodotto, al fine di ottenere un effetto antistatico, qualora non superino il 2% del peso del prodotto finito.


PRODOTTI COMPOSTI DA PIÙ COMPONENTI

Un altro caso molto frequente è quello di prodotti tessili composti da più moduli o componenti. Si tratta di quei prodotti costituiti da varie parti distinte che poi vengono assemblate per ottenere il prodotto finale: ad es., un paio di pantaloni ai quali venga aggiunta una imbottitura, una giacca con parti tessili distinte, una trapunta da letto con tessuto del lato superiore diverso da quello del lato inferiore e imbottitura ancora diversa ecc.

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 11, prescrive che il prodotto a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa rechi un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.

L'etichettatura o il contrassegno non sono però obbligatori per i componenti tessili se vengono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- ✂ i componenti non costituiscono le fodere principali (per fodera si intende un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli);
- ✂ i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile.



PRODOTTI PARTICOLARI

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 sintetizza all'Al. IV le norme per l'etichettatura di alcuni prodotti di composizione complessa (cfr. pp. 52-53).

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E AL CONTRASSEGNO DI TALUNI PRODOTTI TESSILI DI COMPOSIZIONE COMPLESSA


Prodotti	Etichettatura e contrassegno
1. I seguenti articoli di corsetteria: a) reggiseni b) corsetti e guaine c) busti interi	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto* oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate: a) tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore b) parti anteriori, posteriori e laterali c) tessuto esterno e interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali * La scelta di utilizzare l'etichettatura globale deve prevedere verifiche in grado di assicurare che, al variare delle taglie e quindi dei rapporti quantitativi tra le diverse parti, la variazione di composizione reale rispetto a quella indicata in etichetta non superi le tolleranze ammesse.
2. Altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto
3. Tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno


<p>4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione</p>	<p>La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente</p>
<p>5. Prodotti tessili ricamati</p>	<p>La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto</p>
<p>6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori</p>	<p>La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente</p>
<p>7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili</p>	<p>La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente</p>
<p>8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse</p>	<p>La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente</p>



Riepilogo delle principali informazioni di composizione da riportare sull'etichetta

- ✂ L'etichetta deve essere facilmente leggibile e comprensibile (uso di caratteri di dimensioni adeguate).
- ✂ La composizione fibrosa deve essere descritta con l'uso delle denominazioni elencate nell'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011.
- ✂ Deve essere utilizzata la lingua italiana.
- ✂ I dati percentuali di peso delle fibre devono essere espressi in ordine decrescente.
- ✂ Le indicazioni e informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa devono essere ben distinte da quelle obbligatorie, in modo da non creare confusione e da non indurre in errore il consumatore.





CONTENUTI FACOLTATIVI

È possibile fornire sull'etichetta o sul contrassegno anche indicazioni e informazioni non previste dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, purché esse siano nettamente separate dai contenuti obbligatori.


Sulle etichette possono essere riportati – purché conformi agli usi leali del commercio e ai principi della correttezza professionale – i seguenti qualificativi:

- ✂ qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (ad es., “pettinato”, “lavato” ecc.);
- ✂ qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (ad es., “sopraffino”);
- ✂ qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (ad es., “Lycra”, “Woolmark”, “Meraklon” ecc.).

Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili immessi sul mercato, è possibile, inoltre, completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni – purché veritiere – circa:


- ✂ la qualità delle fibre utilizzate;
- ✂ le caratteristiche prestazionali;
- ✂ la rispondenza a determinati standard qualitativi;
- ✂ le informazioni eco-tossicologiche;
- ✂ la denominazione di origine.

ESEMPI DI ETICHETTE




SI

Le fibre devono essere elencate in percentuale e in ordine decrescente di peso




NO




SI

Non sono ammesse abbreviazioni o sigle



NO





Le denominazioni devono sempre essere in lingua italiana

SÌ

70% VISCOSA
20% LANA
10% SETA



NO

70% VISCOSA
20% LAMBSWOOL
10% SILK



Devono essere riportate le fibre così come definite da leggi internazionali*

SÌ

50% CASHMERE
50% ANGORA



NO

50% KASHMIRETTE
50% ANGORETTA



Ulteriori indicazioni non chiare, che possono far intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta, non sono consentite

SÌ

88% COTONE
10% POLIAMMIDE
2% ELASTAN



NO

88% COTONE
10% POLIAMMIDE
2% ELASTAN
MINI SOCK COTTON



* I nomi corretti delle fibre sono consultabili sul sito sicurezzaprodotti.unioncamere.it

5


VIGILANZA
DEL MERCATO


LA VIGILANZA DEL MERCATO

Autorità competente per i controlli sull'etichettatura e sulla composizione dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica Industriale la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, che per le attività operative sul territorio si avvale di alcuni organi di vigilanza del mercato tra cui le Camere di commercio.

Scopo della vigilanza è:

- ✂ verificare la presenza dell'etichetta o contrassegno e la correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore;
- ✂ verificare che la composizione fibrosa del prodotto sia conforme a quella dichiarata mediante esami di laboratorio;
- ✂ intervenire in caso di non conformità con le azioni previste dalla normativa vigente.





TIPOLOGIE DI CONTROLLO

L'attività di vigilanza è svolta mediante le seguenti tipologie di controllo:

✂ controllo visivo e documentale,

✂ prelievo e analisi di campioni,

e può essere effettuata:

✂ *in loco*, presso un'impresa produttrice o commerciale o presso luoghi di vendita (mercati),

✂ on line.

SANZIONI


Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 non contiene una parte relativa all'impianto sanzionatorio, lasciando questa competenza ai singoli Stati membri. In Italia l'impianto sanzionatorio è previsto dal combinato disposto di tre norme, la legge 26 novembre 1973, n. 883, "Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili" (solo gli artt. 14-30, i precedenti sono stati già abrogati), la legge 24 novembre 1981, n. 689, e il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194.

Nella tabella sono indicate le principali violazioni e le correlate sanzioni.

VIOLAZIONI ALLE NORME E SANZIONI


Descrizione violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa
Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione		Art. 25, c. 2, legge 883/1973	Da € 516,46 a € 2.582,28 È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981
Vendita di prodotti tessili senza etichetta	Art. 8, c. 1, d.lgs. 194/1999	Art. 15, c. 1, d.lgs. 194/1999	Da € 103 a € 3.098 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981

Omissione dei documenti commerciali di accompagnamento nel caso in cui i prodotti tessili non siano offerti in vendita al consumatore finale e non sia presente l'etichetta o questa non sia completa	Art. 8, c. 1, d.lgs. 194/1999	Art. 15, punto 1, c. 2, d.lgs. 194/1999	Da € 1.032 a € 5.164 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981
Omessa conservazione dei documenti commerciali	Art. 8, c. 8, d.lgs. 194/1999	Art. 15, punto 2, d.lgs. 194/1999 (art. 25, c. 4, legge 883/1973)	Da € 258 a € 4.131 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981
Omessa indicazione sul prodotto dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale)	Art. 104, c. 2 e 4a, d.lgs. 206/2005	Art. 112, c. 5, d.lgs. 206/2005	Da € 1.500 a € 30.000
Vendita di prodotti tessili con etichetta compilata in modo non corretto. (ordine non decrescente; utilizzo di solo lingua straniera; utilizzo di sigle)	Art. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e allegato I d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194	Provvedimenti di natura ministeriale	
Omessa indicazione della composizione fibrosa nei documenti commerciali	Art. 8, c. 2 d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194	Provvedimenti di natura ministeriale	



CENNI SULL'ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE

L'etichetta di manutenzione dei prodotti tessili, a differenza dell'etichetta di composizione, fornisce al consumatore le corrette informazioni al fine di trattare il manufatto una volta acquistato; le varie fibre tessili e i coloranti utilizzati nei processi di tintura e stampa si comportano, infatti, in modo diverso di fronte ai trattamenti di lavaggio ad acqua e a secco, alla temperatura cui tali trattamenti vengono effettuati e ai prodotti utilizzati per il candeggio. In Italia l'applicazione dell'etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda non è obbligatoria (non esiste una direttiva, un regolamento o una legge nazionale che la impongano), ma se l'etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.



I simboli di manutenzione GINETEX* indicano il trattamento massimo previsto e devono essere riportati in un determinato ordine:



Vaschetta: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a umido

Triangolo: simbolo grafico per il trattamento di candeggio con cloro

Ferro da stiro: simbolo grafico per il trattamento di stiratura

Cerchio: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a secco

Quadrato con cerchio inscritto: simbolo grafico per il trattamento di asciugatura (è l'unico simbolo facoltativo)

Vi sono poi simboli specifici aggiuntivi per fornire informazioni su asciugamento naturale e lavaggio professionale.

* GINETEX è l'Associazione Internazionale per l'Etichettatura di Manutenzione Tessile (Groupement International d'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles) che rappresenta l'industria tessile in diversi Paesi e che ha creato un sistema di etichettatura di manutenzione applicabile ai prodotti basata su simboli grafici. Tali simboli sono stati registrati presso World Intellectual Property Organisation (WIPO) a Ginevra come marchi internazionali e sono concessi in uso agli organismi nazionali aderenti. In Italia l'organismo aderente a GINETEX è il CIEM, Centro Italiano per l'Etichettatura di Manutenzione dei Prodotti Tessili e Abbigliamento presso Sistema Moda Italia.

UNIONCAMERE.GOV.IT
SICUREZZAPRODOTTI.UNIONCAMERE.IT

SI RINGRAZIA
PER LA SUPERVISIONE
TECNICA SCIENTIFICA



PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MADE IN ITALY